



V.G. n. 2926 / 2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario di Tribunale dott. Roberto Battaglia,

nel procedimento iscritto al n. **2926/2015** di V.G. promosso con ricorso depositato il giorno 30.9.2015 dal

SIGNOR [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Crispi 4, come da mandato posto a margine del ricorso,

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

- resistente-

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 15.12.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il giorno 30.9.2015 da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~, nato a Kintampo - Ashanti (Ghana) il 6.12.1990, difeso dall'avv. Dora Zappia, veniva impugnata la decisione del 28.8.2015, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia gli aveva negato sia lo *status* di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, escludendo anche la sussistenza dei seri motivi umanitari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma VI, del D. L.vo n. 286/1998.

A fondamento dell'impugnazione, il ricorrente ha sostenuto che l'aver dovuto lasciare il proprio paese d'origine per motivi religiosi; lo stesso, completamente analfabeta, si convertiva al cattolicesimo e per tale motivo entrava in conflitto (anche con aggressioni reciproche) con il padre che lo voleva obbligare a praticare la religione tradizionale; dopo aver affrontato il pericoloso viaggio dalle coste libiche verso la Sicilia, lo stesso raggiungeva l'Italia. In riforma del provvedimento di rigetto della Commissione, chiedeva la concessione della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 15.12.2015, svoltasi in camera di consiglio, è comparso il ricorrente di persona e il suo difensore che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente, e il Giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata nei limiti di seguito indicati.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.



Lo stesso art. 2 individua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda.

L'art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Inoltre, l'art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma



di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Rapportando quanto detto al caso in esame, si osserva che il ricorrente ricollega il timore di tornare in Ghana al pericolo di subire violenze ad opera della famiglia di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari va concesso, nella specie, in considerazione delle condizioni personali del richiedente, quali la giovane età, idonea a favorire un più facile inserimento nel paese ospitante, e la mancanza di prospettive nel paese d'origine, alla luce dei contrasti familiari religiosi.

Nel tentativo di fuggire, lo stesso è giunto fino in Libia, dove si è imbarcato per l'Italia. Allo scoppio della guerra civile in Libia il ricorrente, come tante altre persone che avevano trovato lavoro in questo Stato, è immigrato in Italia. Con una decisione di carattere generale a fronte della massiccia immigrazione dalla Libia, lo Stato Italiano ha deciso nell'ambito della cosiddetta procedura "Emergenza Nord Africa" di riconoscere agli interessati che avevano presentato domanda di riesame, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per cui, malgrado il nominativo del ricorrente non sia ricompreso nell'elenco trasmesso con nota del 18.4.2013 dalla Commissione Territoriale di Gorizia contenente i nominativi degli immigrati libici a cui è stato riconosciuto il permesso di soggiorno a seguito di richiesta di riesame, si ritiene che anche rispetto a quello vada riconosciuta la sussistenza dei gravi motivi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Infatti, la situazione sostanziale del ricorrente di immigrato in Libia e da qui in Italia è del tutto uguale a quella degli altri immigrati, a cui a seguito di loro esplicita richiesta di riesame, è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in via amministrativa nell'ambito della sopra indicata procedura "Emergenza Nord Africa".

La controvertibilità della questione trattata costituisce motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:



- dichiara la sussistenza dei presupposti dei gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, VI comma del D. L.vo. n. 286/1998 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;

- ammette il ricorrente al gratuito patrocinio e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 7 marzo 2016

Il Giudice (GOT)

dott. Roberto Battaglia



Depositate in Cancelleria
il 29 MAR 2016
Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Paola Vascotto